

L'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI PER LA CORTE DI ASSISE

Che cos'è, a cosa serve	<p>L'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise è un elenco di cittadini dal quale vengono sorteggiati i nominativi di coloro che andranno a comporre la giuria popolare nella corte d'Assise durante i processi.</p> <p>L'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise viene aggiornato ogni 2 anni (negli anni dispari). Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione, composta dal Sindaco o da un suo delegato e da due Consiglieri Comunali, che predispone gli elenchi dei nuovi iscritti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dei cancellati. Alla formazione definitiva dell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise provvede il Presidente del Tribunale della medesima Corte.</p> <p>L'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise è permanente.</p> <p>La prestazione di servizio del giudice popolare è obbligatoria</p>
Chi può fare la richiesta	<p>L'iscrizione e la cancellazione dall'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise avviene d'ufficio. I cittadini, residenti nel Comune che non risultano iscritti nell'albo possono presentare domanda se in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- cittadinanza italiana;- godimento dei diritti civili e politici;- buona condotta morale;- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. <p>Sono esclusi dagli elenchi:</p> <ul style="list-style-type: none">- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Quando fare la richiesta	Dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.
Cosa fare	<p>Compilare la domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise utilizzando l'apposito modulo (vedi modulistica).</p> <p>Alla domanda in carta semplice dovranno essere allegate la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.</p>
Chi ne ha diritto	Chi è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge
Tempi	<ul style="list-style-type: none">- Entro il mese di aprile il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi entro il 31 luglio negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise;- Entro il mese di agosto la Commissione comunale, presieduta dal Sindaco compila gli elenchi dei cittadini che sono proposti per l'iscrizione o la cancellazione dall'albo e li trasmette alla Corte d'Assise di Busto Arsizio, presso il Tribunale;- La Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza e ritrasmette gli elenchi aggiornati ad ogni Comune che li espone all'albo pretorio;- Entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio ogni cittadino maggiorenne può ricorrere contro omissioni, cancellazioni od indebite iscrizioni alla cancelleria del Tribunale – Ufficio Giudici Popolari;- Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'Assise.

Validità	L'iscrizione permane fino alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti. Chi emigra in altro Comune, se già iscritto, non deve ripresentare domanda d'iscrizione in quanto iscritto d'ufficio.
Costo	Nessuno
Dove andare	ELETTORALE
Giorni ed orari	Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 17.30 alle 18.30, il sabato dalle ore 9.30 alle 12.00
Contatti telefonici	0331/909103
Contatto Email	settoreservizidemografici@comune.sumirago.va.it
Norme di riferimento	- Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudizi di Assise" - Legge n. 405 del 05 maggio 1952 "Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudizi in Assise" - Legge n. 1441 del 27/12/1956 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nei Tribunali per minorenni".
Modulistica	Richiesta iscrizione